

**RISPETTO E DIGNITA' AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:
IL BOLSCEVISMO NON PASSERA' E L'UCRAINA DIVENTERA' PER L'UNIONE SOVIETICA IL SUO VIETNAM**

Prot. n. 3

Roma, 24 gennaio 2023

Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Ministro per le Riforme Istituzionali
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
segreteria.ministroriforme@governo.it

Ministro dell'Interno
Dott. Matteo Piantedosi
caposegreteria.ministro@interno.it

Ministro della Giustizia
On. Prof. Carlo Nordio
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Illustre Presidente del Consiglio e Onorevoli Ministri,

la presente riflessione affinché, nell'ambito delle Riforme annunciate, si ponga l'attenzione a rimuovere normative "medievali" come "l'autodichia" ingiusto privilegio a vantaggio di alcuni oltre all'esigenza di riformulare in modo più equilibrato l'impianto delle normative riguardanti "l'immunità parlamentare".

L'IMMUNITA' PARLAMENTARE NON DIVENTI IMPUNITA'

PREMESSA

La giurisprudenza costituzionale, sul punto, è la stella polare da seguire.
Soltanto in questo modo si restituirà al Parlamento ed ai suoi componenti la dignità pesantemente attaccata dal discredito della classe politica, per l'uso e l'abuso che si è fatto di questo istituto, con la colpevolezza ovviamente di chi non ha voluto provvedere in proposito.

BREVE RELAZIONE

Dal 1993 è diffusa la convinzione che **l'obbligo di rifiutare l'arresto del parlamentare discende dal sospetto che il giudice stia "perseguitando" il politico**, anche se solo «oggettivamente».

Al contrario, l'unica vera ragione per negare una cautela penale è un pericolo per l'Assemblea parlamentare nel suo complesso.

Per presentare al vaglio della Corte costituzionale solo i casi di "invasione di campo" – che mirano a minare l'integrità del plenum, vale a dire la libertà di autodeterminazione del Legislativo – **occorre una chiara definizione dei requisiti di legittimità costituzionale delle immunità parlamentari.**

La domanda che la Corte costituzionale italiana si è posta, **nella sentenza n. 390 del 2007,** non ha ancora trovato una risposta: qual è il parametro, a mente del quale le Camere possono – legittimamente – **concedere o negare l'autorizzazione, a svolgere un atto processuale "tutelato" nei confronti di un loro componente?**

Quando la crisi di legittimazione della cosiddetta Prima Repubblica italiana era al suo apice, tra i disegni di autoriforma del sistema un certo effetto propulsivo fu esercitato, **nel 1993, sulla revisione costituzionale dell'articolo 68 della Costituzione.**

Le prime due letture, in ciascuno dei due rami del Parlamento italiano, si erano assestate **sull'abrogazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione a procedere per inquisire i deputati ed i senatori:** un'autorizzazione che così male era stata utilizzata, in termini di vero e proprio abuso, da aver contribuito al discredito della classe politica della penisola.

L'eliminazione dall'articolo 68 della Costituzione italiana dell'autorizzazione a procedere, nel 1993, costringe a rivedere quel modello: eppure, con un indebito effetto di trascinamento, si è continuato ad invocare **il *fumus persecutionis*,** benché esso fosse vistosamente inadatto a spiegare la successiva casistica e le pronunce adottate dalla Corte costituzionale.

Il percorso che il testo propone è, invece, quello di risalire alle stesse radici dello strumento immunitario, nei modelli europei degli scorsi secoli, per cogliere **dove nacque la deviazione dalla natura funzionalistica della tutela in direzione dell'elemento personalistico del parlamentare.**

L'immunità parlamentare è il risultato dell'interpretazione datane, ma questa **non può essere espressione di mera autodichia dell'organo parlamentare che concede l'autorizzazione, totalmente avulsa dal contesto ordinamentale.**

Anche il metodo è retto da norme, ricavate dal sistema giuridico, in particolare dalla gerarchia delle fonti: pertanto, va accertata la legittimità dell'autorizzazione all'arresto (o alle intercettazioni telefoniche introdotta dalla Revisione del 1993) alla stregua della Costituzione.

AUTODICHIA

La giurisdizione domestica: un privilegio antico e paradossale alla luce dell'ordinamento costituzionale attuale

La giurisdizione domestica è un privilegio riconosciuto alle Camere, deputati e senatori al Quirinale, alla Corte Costituzionale e affonda le origini nella notte dei secoli.

In Italia quando un privilegio è appannaggio dei poteri forti non viene soppresso perché i discorsi fatti in generale sulla eliminazione dei privilegi, non riguarda i veri padroni del Paese, che possono continuare a fruire delle regole che agli altri sono vietate.

Rammentiamo soltanto l'ultimo tentativo affrontato presso la Corte Costituzionale che è andato a vuoto perché l'Italia continua ad essere un paese retrogrado, soffocato dai gruppi di potere.

Il **13 dicembre 2017** sono state depositate le **motivazioni della sentenza numero 262 della Corte costituzionale.** Ricordiamo che la Corte è stata chiamata a giudicare su

due **conflitti di attribuzione** tra poteri dello Stato (giudizi poi riuniti), **sollevati dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione** contro il **Senato della Repubblica ed il Presidente della Repubblica** relativamente alle **deliberazioni concernenti le controversie in materia di lavoro dei dipendenti dei rispettivi organi costituzionali**.

In particolare, le sezioni unite civili della Cassazione, erano state investite della questione attraverso **ricorsi ex art. 111, comma 7, Cost.**, promossi da alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della e Repubblica per vedersi annullare i provvedimenti presi dagli organi di autodichia delle rispettive istituzioni.

Con queste ordinanze-ricorso, la Corte di Cassazione ha voluto compiere un ultimo tentativo di abbattimento del muro della giurisdizione domestica o quantomeno, di una piccola apertura quale l'esperibilità del ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

Secondo la Cassazione infatti, **l'autodichia lederebbe più principi costituzionali: gli artt. 3; 24, primo comma; 102, secondo comma in combinato disposto con la VI disposizione transitoria e finale; 108, secondo comma, e 111, primo, secondo e settimo comma**. Nell'ambito del medesimo procedimento inoltre la Cassazione aveva sollevato questione di **legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato**. **Questione che, com'è noto, è stata dichiarata inammissibile** dalla Corte costituzionale che ha confermato l'orientamento della sentenza 154 del 1985.

I passaggi più salienti delle ordinanze ricorso sono i seguenti: **l'assenza di un fondamento costituzionale dell'autodichia**; il richiamo alla **sentenza della Corte EDU circa la censura relativa all'imparzialità degli organi di giurisdizione domestica**; il richiamo alla **sentenza numero 120 del 2014, laddove la Corte costituzionale confermava nuovamente l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari** attraverso il giudizio in via incidentale, **ma non lo escludeva con il promovimento del conflitto di attribuzione**.

Inoltre, in relazione alle violazioni costituzionali, la Corte ricorrente spiegava che unitamente al **principio di uguaglianza**, sarebbe violato altresì il **diritto d'azione** poiché una determinata categoria di soggetti sarebbe **sottratta alla cognizione della giurisdizione ordinaria**. Con il richiamo all'**art. 102, l'autodichia va a superare il divieto di istituzione di giudici speciali, ed in riferimento all'art. 111 sarebbe violato non solo il settimo comma ove prevede che è sempre esperibile ricorso per Cassazione per violazione di legge** (salvo per le sentenze emesse dalla giurisdizione militare), ma anche il **principio del giusto processo, dell'imparzialità nonché del contraddittorio**.

Ripercorrendo le origini storiche e comparatistiche dell'autodichia, emerge che oggi tale prerogativa, non ha più senso in un sistema costituzionale che colloca il **Parlamento** in una **posizione centrale**. Questa posizione costituzionalmente garantita, non necessita di ulteriori tutele. Esse rischiano di trasformarsi in violazioni a discapito di cittadini che, prestando in tali istituzioni il loro lavoro, vedono limitati i loro diritti. La violazione dell'**art. 3 Cost.**, si profilerebbe perché i dipendenti degli organi costituzionalità potrebbero essere soggetti almeno, alla giurisdizione amministrativa al pari del **personale in regime di diritto pubblico**. In tal senso viene a formarsi una vera e propria **disparità di trattamento** in quanto **situazioni analoghe sono disciplinate in modo diverso**. In relazione all'**art. 24 Cost.**, attraverso l'autodichia, viene operata una **deroga al principio generale del diritto d'azione** che spetta a **tutti** coloro che vedano ledere i **propri diritti soggettivi od interessi legittimi**.

Attraverso l'autodichia, la tutela giurisdizionale viene ad essere non più unitaria ma frammentata ed oscura. Nel primo senso, in quanto è affidata ad organi non appartenenti alla giurisdizione ordinaria; nel secondo senso, perché tali organi di giustizia

domestica, sono previsti e disciplinati da norme che tutt'oggi hanno un'incerta collocazione nella scala delle fonti del diritto.

Inoltre, l'art. 111 Cost., impone i principi del giusto processo e del contraddittorio, nonché al settimo comma, la possibilità di ricorrere sempre per Cassazione per violazione di legge.

Conclusioni

Si auspica per il futuro, una diversa opzione ermeneutica dell'autodichia da parte della Corte Costituzionale, almeno in termini di apertura di una barriera che ad oggi, sembra insormontabile. Questa chiusura pone da un lato, un privilegio fastidioso e dall'altro e conseguentemente, la violazione dei principi cardine della Carta costituzionale. Dovrà scegliersi se dare la prevalenza ai diritti degli individui o all'apparato dello Stato. La posizione centrale del Parlamento, è garantita dalla stessa Costituzione perché i Padri costituenti hanno scelto la forma di governo parlamentare. Ad oggi risulta inutile mantenere questa prerogative inattuale, almeno nel senso assoluto così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2017.

Anche Papa Francesco ha rimosso nella Chiesa i retaggi medievali che ne impedivano una sana convivenza con il mondo moderno.

Ad esempio, Sua Santità ha abrogato, da meno di un anno, la norma che consentiva ai sindaci dei comuni ischitani di esprimere gradimento sui parroci che la Chiesa doveva nominare nell'isola.

Il Segretario Generale Dirstat

Dr. Arcangelo D'Ambrosio